

TORNATA (SECONDA) DEL 27 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale — Relazione di petizioni — Discussione sulla petizione 839 relativa ai giudici di mandamento — Vi prendono parte i deputati Colla, Chenal, Jacquemoud Antonio, il ministro di grazia e giustizia, ed il relatore. — Discussione sulla petizione 333 relativa alla chiesa dei protestanti in Nizza — Parlano i deputati Josti, Valerio Lorenzo, Jacquemoud Antonio, Michelini G. B., Fer, Chenal, Menabrea, Montezemolo, il relatore ed il ministro dell'interno — Secondo appello nominale.*

La seduta è aperta alle 8 3/4 pomeridiane.

PRESIDENTE. Siccome non siamo ancora in numero, si farà l'appello nominale.

(*Risultano mancanti i seguenti deputati*):

Airenti — Bes — Bona — Bonelli — Botta — Brofferio — Brunier — Cadorna Raffaele — Campana — Cannas — Caveri — Correnti — Cuneo — Dabormida — D'Azeglio — Decastro — Defey — Degiorgi — Demarchi — Di Santa Rosa — Durando — Franchi — Gallo — Gastinelli — Gavotti — La Marmora — Mantelli — Moja — Pescatore — Di San Martino — Ravina — Trotti).

RELAZIONI DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, invito il relatore dell'ufficio I a venire alla ringhiera.

FARINA, relatore. Petizione 739. Otto elettori della borgata di Castiglione, frazione del Comune di Beverino, mandamento di Spezia, si lagnano:

1° Che alcuni individui, richiesti agli elettori i bollettini per l'elezione dei consiglieri provinciali e divisionali, loro li cambiassero;

2° Che nelle borgate di Bracelli, Corvare e Padivarma, alcuni incaricati di scrivere i bollettini delle elezioni comunali vi posero i nomi delle persone che poteano loro essere utili, ad esclusione di altri più degni appartenenti ad altre frazioni di territorio;

3° Che fra l'uno e l'altro appello non si lasciò trascorrere lo spazio di tempo prefisso dalla legge;

4° Che intervennero alla votazione persone che non ne avevano il diritto;

5° Che ne furono invece escluse altre, alle quali questo compete;

6° Che nello scrutinio abbruciaronsi i bollettini prima del tempo, in opposizione all'articolo 59;

7° Che in tal guisa la frazione di Castiglione rimase senza alcun consigliere.

Chiedono pertanto che il numero totale dei consiglieri comunali venga ripartito fra le varie borgate di quel comune nel modo da essi indicato, addivenendosi a tal uopo a nuove elezioni.

La Commissione, considerando che quand'anche irregola-

rità più gravi delle narrate fossero avvenute nelle elezioni dei consiglieri provinciali, divisionali e comunali, rimaneva aperta la via ai reclamanti di ricorrere alle autorità competenti prima di rivolgersi alla Camera, e che per quanto concerne l'ulteriore riparto dei consiglieri fra le frazioni dei comuni, ciò non si potrebbe effettuare in forza della legge esistente, e porterebbe gravissimi inconvenienti lo stabilirlo con apposita legge, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 801. Marianna Dubois, vedova Farina Regis, di Torino, narra aver concorso nel prestito obbligatorio per L. 1080, computando nel calcolo di tale somma anche il valore di una cascina che tiene nel territorio di Asti, ed eseguendo lo sborso nella tesoreria di Torino. Esserle ciò non ostante il giorno 12 febbraio stata spedita dal tesoriere di Asti bolletta di alloggio militare per il non eseguito pagamento di L. 402 65; aver essa spedita a questo tesoriere la quitanza del pagamento fatta in Torino, ed esso averla respinta. Ricorse allora all'intendente generale di Alessandria, ma non ne ebbe riscontro di sorta. Nel 22 febbraio le fu spedita alla sua cascina in Asti altra bolletta come sopra; dalla spedizione della quale lagnasi, 1° per avere già pagato; 2° per essere ingiusto di voler far pagare spese forzate quando sono in corso richiami; 3° perchè le bollette di alloggio militare si devono spedir a domicilio.

La Commissione, considerando che sebbene la eccezione *de soluto* possa opporsi in ogni tempo, pure a termini della legge sul prestito obbligatorio, la Dubois dovea presentare agli esattori dei luoghi nei quali possedeva gli stabili la ricevuta dell'effettuato pagamento, affinchè ciascuno degli esattori notasse a tergo della ricevuta medesima l'ammontare sul quale la ricorrente veniva tassata nel prestito dipendentemente dai beni posseduti nel circondario della rispettiva esattoria; che in mancanza di tali formalità mancava all'intendente di Alessandria la base per riconoscere la giustizia dei riclami della ricorrente, e non poteva quindi emettere provvidenza veruna; che in ogni caso poi rimaneva e rimane aperta alla Dubois la via contenziosa amministrativa, e per sottrarsi all'indebito pagamento, e per riavere quanto avesse per avventura indebitamente pagato; e che quindi non è il caso che la Camera si ingerisca in questa pratica; per queste ragioni, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 804. Il notaio Nicolò Aragoni, sindaco di Tortolì,

impugnando le ragioni esposte dal petizionario Timon e dal deputato Angius, per fare trasferire le carceri esistenti in Tortoli a Lanusei, fa istanza invece che si stabilisca a Tortoli il tribunale e l'intendenza della provincia, e che i denari che occorrono per fabbricare in Lanusei il locale per le carceri e l'ufficio d'intendenza si volgano con maggior profitto della provincia, e minore stipendio, a costruire la strada che conduce all'Egliastra, luogo ove approdano i bastimenti genovesi per caricarvi i prodotti dell'isola.

La Camera avendo già trasmesso al ministro la petizione del Timon, ragion vuole che la Commissione proponga la trasmissione anche della presente ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno perchè abbiano anche a questa l'opportuno riguardo.

(La Camera approva.)

Petizione 819. Con questa petizione 950 abitanti del luogo di Alassio, altri sottoscritti, ed altri sottosegnati, chiedono che in vista delle circostanze da esse esposte si stabilisca ivi un collegio nazionale per le scienze nautiche, un tribunale di commercio ed un consolato di marina; e richiamando l'attenzione della Camera sulla opportunità di costruire un porto nel seno di Sant'Anna, configuro a quella rada.

La Commissione, considerando che i ricorrenti non dimostrano avere per l'effetto supplicato ricorso all'autorità competente, propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 831. Stefano Vazio e Antonio Garello chiedono, in vista delle particolari circostanze di famiglia esposte, che il loro unico figlio maschio Carlo Lorenzo, contingente della classe 1828, sia ridonato alla famiglia; narrano avere inutilmente ricorso al Ministero ed implorano la provvidenza della Camera.

La Commissione vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro della guerra, affinchè vi abbia quel riguardo che possa esser del caso.

PINELLI, ministro dell'interno. Quella classe fu già licenziata.

FARINA, relatore. Se v'è l'assicurazione che sia già licenziata quella classe, non sarebbe più il caso di mandare questa petizione al Ministero.

PINELLI, ministro dell'interno. Si può inviare egualmente nel caso che occorra una provvidenza.

FARINA, relatore. Siccome la Commissione era incerta in proposito, giacchè questa relazione fu fatta nel seno di essa da un mese all'incirca, e poteva essere in dubbio se questo licenziamento avesse o no avuto luogo, si era conchiuso di mandarla al Ministero onde vi avesse quel riguardo che avrebbe giudicato opportuno.

PRESIDENTE. Chi intende che la petizione 831 sia trasmessa al ministro di guerra e marina in conformità delle conclusioni della Commissione, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

FARINA, relatore. Petizione 836. Diciannove abitanti della borgata di Castiglione (frazione del comune di Beverino, provincia di Levante) espongono trovarsi essi divisi dal capoluogo di quel comune e dal capoluogo di quella provincia dal corso del fiume Vara senza mezzo di fragittarlo; rappresentano i danni che loro derivano da tale stato di cose, e concludono acciocchè, in vista della ristrettezza dei mezzi di quel comune e della circostanza che l'affitto del fiume Vara è a profitto delle regie finanze, vi venga a spese dello Stato stabilita una barca per poter transitare in ogni tempo dell'anno.

La Commissione, considerando che sebbene per legge ge-

nerale dello Stato chi profitta di un corso di acqua sia obbligato a mantenere i ponti od almeno le barche occorrenti al tragitto della medesima, e che quindi fondate e moderate appaiono le domande degli abitanti di Castiglione, pure dovevano previamente dirigersi all'autorità competente, propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Giudici di mandamento.)

FARINA, relatore. Petizione 839. Rappresenta l'avvocato Giacomo Michelotti, da Lanzo, la necessità assoluta che i giudici di mandamento si astengano dal patrocinio di qualunque siasi causa.

Le evidenze delle ragioni addotte dall'esponente, e la gravità dei ben noti inconvenienti lamentati, persuadono la vostra Commissione a proporvi l'invio di questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia, con speciale raccomandazione di avervi l'opportuno riguardo nella formazione della legge sulla riorganizzazione giudiziaria che deve essere sottoposta al Parlamento, e per l'esecuzione delle leggi preesistenti.

COLLA. Io credo che la Camera non debba secondare queste conclusioni, perchè il proibire ai giudici di mandamento di patrocinare, sia nel distretto dove eserciscono le loro funzioni, sia altrove, è cosa già stabilita da leggi precedenti, e richiamata recentemente in speciali regolamenti. Io credo che il Ministero non potrebbe dare ulteriori provvedimenti sopra questo importantissimo soggetto, a cui già si provvide precedentemente. In quanto alle altre parti della petizione, nella legge che alcuni giorni sono fu votata si provvede senza che la Camera passi ad ulteriori decisioni. Io propongo perciò l'ordine del giorno.

FARINA, relatore. A questo proposito io non saprei andar d'accordo col preopinante; perocchè, sebbene esistano queste leggi proibitive ai giudici di patrocinare, tuttavia essi non desistono dal violarle.

Voci. È vero! è vero!

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io non mi oppongo all'invio di questa petizione al Ministero di grazia e giustizia, imperocchè il ministro potrà secondare le intenzioni della Camera, scrivere d'ufficio al presidente del tribunale di ciascuna provincia, onde accerti se veramente i giudici della sua provincia esercitano il patrocinio contro il disposto della legge, e ne li richiami all'osservanza. In conseguenza io credo che l'invio potrebbe ottenere lo scopo, perchè, accertato se v'è inosservanza della legge, si chiameranno quelli che la trasgrediscono.

CHENAL. Il y a une foule de juges de mandement qui ne signent pas les consultations, mais qui les font signer par un tiers. Je prie par conséquent M. le ministre de la justice de vouloir bien prendre cette pétition en sérieuse considération.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. È anzitutto necessario che il fatto dell'esercizio del patrocinio si accerti. Se vi fossero scritture sottoscritte dallo stesso giudice, allora il fatto sarebbe accertato; ma siccome si può esercitare il patrocinio senza firmare le scritture, così si possono fare le indagini opportune, onde s'accerti se veramente un giudice eserciti o no l'avvocatura; perciò io credo che possa essere utile l'invio della petizione al Ministero.

JACQUEMOUD A. Il est très-vrai que, d'après les règlements actuellement en vigueur, les juges de mandement ne peuvent patrociner.

A cet égard la prise en considération de la pétition actuelle

servira, par le renvoi au Ministère, à appeler de nouveau l'attention de ce dernier sur les contraventions que les juges de mandement, aujourd'hui suffisamment rétribués, continueraient à se permettre au préjudice des avocats patrocinautes; car nous devons soigner aussi les intérêts des juriconsultes. Mais il y a ici une autre remarque utile à faire. Les réglemens aujourd'hui en vigueur seront prochainement abrogés, ils disparaîtront dans la refonte législative qui aura lieu à propos de la nouvelle et prochaine réorganisation judiciaire. Comme le Gouvernement s'occupe en ce moment à préparer les éléments de ce nouvel ordre de choses pour une meilleure administration de la justice, dont le besoin est si généralement senti, il résulte de là que la pétition doit être prise en considération et renvoyée au ministre de la justice; ce ministre la classera parmi les autres éléments qu'il recueille actuellement, et dont il fera son profit en dressant le système complet de cette réorganisation judiciaire.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando al deputato Colla se insiste nella sua proposta.

COLLA. Io mi permetterò di fare due osservazioni: o si parla di una violazione della legge esistente, ed il potere esecutivo ha mezzi sufficienti per farla osservare, e non vedo che la trasmissione di questa petizione per denunciare un fatto abusivo possa maggiormente riparare al danno; oppure si tratta in massima di ricavare alcunchè di utile per la futura riorganizzazione del sistema giudiziario, ed allora sarebbe piuttosto il caso di trasmetterla agli archivi della Camera, anzichè al Ministero di grazia e giustizia, secondo le conclusioni della Commissione.

All'abuso che viene denunciato nella petizione, secondo me provvede già abbastanza la legislazione attuale, dimodochè io insisterei per l'ordine puro e semplice, oppure perchè sia depositata negli archivi della Camera.

FARINA, relatore. I termini della petizione accennano al fatto, piuttosto che al rimedio al quale si debbe ricorrere per impedirlo. Siccome questo fatto esiste non ostante le leggi preesistenti, siccome a questo fatto si deve avere riguardo nella formazione della nuova legge, io credo che possano benissimo convenire le conclusioni della Commissione, siccome quelle che in un caso e nell'altro mirano al modo di poter evitare questi inconvenienti medesimi; imperocchè o la legge preesiste, come non vi ha alcun dubbio, ed allora non si tratta che di far eseguire la legge, ed al Ministero spetta di provvedere per l'applicazione della medesima; o si tratta di avere in mira le disposizioni che si riferiscono a quest'oggetto nella nuova riorganizzazione; e siccome il ministro ha già annunziato alla Camera una legge sull'organizzazione medesima, mi pare che debba avere presente gl'inconvenienti che nella supplica sono denunciati. Quindi conchiudo per il rinvio della petizione al ministro di grazia e giustizia, a seconda delle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso che la Commissione conchiude per il rinvio al ministro di grazia e giustizia, e per contro il deputato Colla domanda che si passi all'ordine del giorno, o quanto meno che venga depositata negli archivi della Camera.

Prima metterò ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

FARINA, relatore. La petizione 840 è identica alle petizioni 438 e 700.

Siccome le stesse già vennero trasmesse al ministro di guerra, si propone che anche questa venga trasmessa al signor

ministro, dietro le stesse considerazioni che indussero alla trasmissione delle sovraindicate petizioni altre volte riferite.

FAGNANI. Di che cosa si tratta in questa petizione?

FARINA, relatore. Si tratta del signor Giacomo Castagneto, il quale si lagna di non essere stato promosso di due gradi, ma di un solo. Egli è uno dei dismessi in seguito agli avvenimenti politici del 1824; questa petizione è identica con quelle portanti i numeri 438 e 700, di cui la Camera ordinò altra volta la trasmissione al ministro di guerra; quindi mi pare che per questa petizione milita la stessa causa, essendo identico l'oggetto: ed ecco il motivo per cui la Commissione credette di conchiuder pel rinvio al ministro di guerra.

(La Camera approva.)

La petizione 865 appartiene ai signori Luigi Bartolommeo Mignone, e professore avvocato Giuseppe Morro, quali esecutori testamentari ed amministratori dell'opera pia istituita in Genova dal marchese Paggi.

Espongono essi la convenienza di interesse dell'opera pia di addivenire alla concessione in enfiteusi di due case a due privati per anni 60, con prefissione, dopo il lasso dei medesimi, della somma che dovrà essere sborzata per l'effettuazione dell'affrancamento.

Citato quindi il disposto degli articoli 435 e 436 del Codice civile importanti la necessità di opportuna autorizzazione per addivenire all'alienazione dei beni spettanti alle opere pie, ricorrono alla *onorevolissima Camera onde, preso in considerazione l'esposto, vista l'utilità e convenienza di tali contratti, si compiaccia di autorizzare l'alienazione degli anzidetti corpi di casa.*

La Commissione, considerando che quando anche l'amministrazione dell'opera pia Paggi non dovesse riguardarsi come privata, pure non ispetta alla Camera autorizzare l'alienazione dei beni spettanti alle opere pie ed altri pubblici stabilimenti laicali, per le quali l'articolo 436 del Codice civile richiede una *provisione sovrana previo il parere del Consiglio di Stato*, vi propone sulla petizione medesima l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Infine abbiamo le petizioni 802, 825, 834, 838 e 839. Esse riguardano oggetti sui quali si è reso inutile il provvedere perchè è cessato il motivo pel quale sono state sporte alla Camera.

La massima parte di esse hanno per oggetto di far rimandare a casa dei coscritti che appartengono a classi che sono già state rinviate. Quella che porta il numero 807 riguarda una questione insorta per una condotta medica che si dee stabilire per l'anno 1849; l'anno è omai terminato, e tutti vedono che sarebbe inutile occuparsi di una cosa che riguarda un fatto già trascorso.

Voci. L'ordine del giorno.

FARINA, relatore. Faccio osservare a questo proposito che la Camera aveva dato incumbenza di formare un elenco delle petizioni di cui fosse cessato l'oggetto. Adempiendo a questo incarico avuto dalla Camera, io credeva bene di avvertirla che queste petizioni entrano nel novero di quelle, e che mi pare che la determinazione che prende la Commissione è che la Camera dichiari che non occorre di occuparsene.

VIGNA. La Camera non può dichiarare che ella non si occupi di una petizione, ma dee la Commissione riporla fra le cose inutili, essendone cessato l'oggetto; perciò credo che il relatore non dovrebbe neppure farne cenno alla tribuna.

FARINA, relatore. Io non ho inteso di provocare per parte della Camera alcuna deliberazione in proposito.

Ho parlato di quelle petizioni solo per adempire, direi così, abbondantemente all'ufficio mio.

Voci. L'ordine del giorno! l'ordine del giorno!

LANZA. Essendo queste petizioni tali che non occorre occuparsene, chiedo che si passi senz'altro all'ordine del giorno.

(La Camera adotta l'ordine del giorno.)

PATERI, relatore. Petizione 294. Il prefetto degli studi del collegio di Bobbio, premesso che percepissero le scuole di quella città pria del 1848 lire 2000 annue dalla riforma di Genova, e di più avessero i maestri il vitto e l'alloggio, osserva essere stato con biglietto del 1848 le medesime dichiarate regie; essere perciò cessato ogni altro stipendio, ed essere stati i maestri astretti a mettersi in pensione. Nel succennato regio biglietto essersi bensì espresso dovesse pagarsi un minervale o trimestre, ma non aver ancora, ai 15 luglio, giorno in cui fu l'anno scorso presentata questa petizione potuto conseguire somma alcuna. Chiede quindi provvidenza in proposito.

La Commissione, ritenuto che realmente le scuole di Bobbio le quali prima dipendevano dal vescovo sarebbero dichiarate regie, ed in conseguenza sarebbero fissato uno stipendio ai professori che in esse insegnano, comunque si possa credere che in oggi avranno i medesimi conseguito quello stipendio che nella anzi accennata petizione reclamano, tuttavia, pel caso in cui non fossero ancora stati soddisfatti, siccome egli è giusto siano puntualmente gli stipendi dal Governo pagati, conchiude pel rinvio della petizione al signor ministro della pubblica istruzione acciò, prese sulle circostanze nel ricorso narrate le opportune informazioni, dia quelle provvidenze che possan essere del caso.

(La Camera approva.)

Petizione 300. Carlo Bondi chiede protezione alla Camera, ed offre di comunicare suggellato uno scritto onde sciogliere una questione riflettente la legge 13 brumaio anno vii relativa alla carta bollata, quale dice dannosa all'erario ed ai contribuenti, con che gli venga accordata un'equa ricompensa da dividersi fra il petente e gli istituti di beneficenza di Torino, Genova e Savona; propone pure, mediante ricompensa, di svelare varii segreti relativi a molti disparatissimi soggetti. I termini stessi coi quali è la petizione concepita persuasero la Commissione a proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 295. Scotti Cipriano, annotando come i vescovi, abati, canonici e parroci godano spesso di pingui benefici, chiede che per sopprimerle alle gravi spese dello Stato si ritenga parte del reddito de' loro beneficii.

Sebbene la petizione sia stata sporta all'occasione della legge relativa al prestito forzato nell'anno scorso, e presentata alla Camera, tuttavia per le ragioni addotte dalla Commissione in occasione di relazioni fatte di ricorsi analoghi al presente, ripete la già presa conclusione, acciò s'invii la petizione al ministro di grazia e giustizia, e sia eziandio deposta negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 296. Angelo Marini, presidente, come dice, della fabbriceria di Lavagna, chiede s'interPELLI il Ministero perchè non sia stato dimesso il giudice di quel luogo in seguito ad ingiurie verbali contro il petente proferte.

La Commissione, ritenuto che non risulta abbia avuto luogo verun procedimento; che però, o vogliasi sopporre siasi istituito un processo o no contro il giudice anzidetto, e sia stato questi assolto, o si voglia dire non abbia quello avuto luogo, non ispetterebbe alla Camera di prendere nel

fatto del petente allegato veruna ingerenza, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 304. Il canonico Giuseppe Perazzoli lagnasi che il sindaco di Agnona siasi fitto in capo di voler far tracciare e porre mano a far una strada occupando anche una sua casa senza esaurire gl'incumbenti dalla legge prescritti per l'espropriazione, ed adduce varii argomenti per provare sì l'abuso di potere del detto signor sindaco, che i danni derivanti al comune dal fatto del sindaco stesso: chiede che la Camera ordini una visita sulla faccia del luogo.

La Commissione, considerando che, poste per vere le circostanze dal petente allegate, provvedono in proposito le leggi, e non ispetta alla Camera di ingerirsene, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 334. (Anonima)

Petizione 329. Giuseppe Denegri dice di avere i notai della città di Genova addomandato venga il numero delle piazze in quella città fissato a 48, ristretto solo a 32. Dice essere tale domanda dei notai di Genova contraria al pubblico interesse, perchè non è eccessivo il numero stabilito dalla vegliante legge, contraria ai diritti degli aspiranti al notariato i quali non avrebbero intrapresa tale carriera ove non avessero avuta fondata speranza di poter conseguire senza molto ritardo una piazza. Chiede quindi sia mantenuto il numero delle piazze da notaio esistenti in virtù della legge 23 luglio 1822.

Siccome nell'accennata petizione chiedesi si mantenga una legge attualmente in vigore, nè risulta in modo alcuno sia intenzione del Governo di derogarvi, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 332. Alcuni elettori di Cassine osservano essere ad essi incomodo il recarsi a Bosco per le elezioni politiche e chieggono si trasferisca il luogo delle elezioni in altro sito più comodo.

La Commissione, pei motivi già accennati in altre conclusioni, e ritenute le precedenti deliberazioni della Camera, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Chiesa del protestanti in Nizza.)

PATERI, relatore. Petizione 333. La contessa d'Eychsteim lagnasi che sulla domanda sporta al ministro dell'interno onde potere nella città di Nizza aprire una chiesa pel culto dei protestanti siansi apposte le seguenti condizioni nell'accordare la chiesta permissione: 1° Che non possa all'oratorio porsi verun segno esterno che indichi essere quello un luogo consacrato alla preghiera; 2° Che in essa non possa riporsi verun organo, od altro istrumento musicale; 3° Che l'ingresso sia assolutamente vietato pendente le funzioni ai cattolici, tranne a quelli che dall'autorità locale fossero delegati per assistervi.

Osserva che l'ultima delle accennate condizioni in specie è assurda ed inesequibile, essendo impossibile il guarentire che in una città così frequentata come è Nizza non entri verun cattolico nella chiesa dei protestanti, ed ove anche ciò si potesse impedire, le convinzioni religiose de' protestanti non permetterebbero loro di ciò fare. Vari dice essere stati i richiami in proposito fatti al Ministero, chiede perciò voglia la Camera provvedere, onde si abbia l'ultima fra le accennate condizioni a considerare come non apposta.

Considerando la Commissione che la condizione della quale specialmente si lagna la petente indurrebbe una limitazione alla libertà di coscienza, e renderebbe inutile l'accordata permissione, vi propone l'invio della petizione ai signori ministri degli interni e di grazia e giustizia acciò dieno in proposito le opportune provvidenze.

JOSTI. Quando è stata presentata questa petizione?

PATERI, relatore. Nell'anno scorso.

JOSTI. Se la rimandiamo al Ministero, avremo sempre la stessa risposta. (*ilarità*)

PATERI, relatore. La Commissione, attesi gli usi della Camera, non saprebbe quale altra conclusione si debba prendere.

JOSTI. Non so comprendere per qual ragione si debba vietar a chicchessia di onorar Dio in quel modo che crede.

VALERIO L. Io son d'avviso che la Commissione dovrebbe più chiaramente formolare la sua proposta onde la Camera possa emettere una deliberazione, dietro la quale i ministri sappiano qual sia il parere della medesima, e che non si debba mandare puramente e semplicemente al Ministero. L'invio deve essere motivato.

PATERI, relatore. Mi pare che l'invio sia stato motivato dalla Commissione, quando essa disse che credeva contraria alla libertà delle coscienze la limitazione apposta dal Ministero dell'interno, e che per questo motivo, come pure perchè questa condizione era tale da non potersi eseguire, si inviava al ministro predetto onde desse le opportune provvidenze, quali provvidenze, a parere della Commissione, si credevano essere queste, che si tolga quella condizione che si crede contraria alla libertà delle coscienze ed al disposto dello Statuto.

PINELLI, ministro dell'interno. Non posso dar risposta sovra cotesta petizione, poichè, come ha udito la Camera, dessa venne presentata nell'anno scorso, nella qual epoca io non faceva parte del Ministero.

Dirò nullameno che mi pare si debba fare una distinzione tra le facoltà che il relatore stima che derivino dallo Statuto e quelle che realmente dalle parole dello Statuto possono emergere.

Lo Statuto dice che i culti sono tollerati, e stabilisce qual è la religione dello Stato.

Io credo che tra la libertà di coscienza e la professione pubblica di un culto vi debba correre un grande divario, e conseguentemente avviso che non si debba decidere in un modo incidentale siffatta questione, vale a dire se si debba permettere che pubblicamente siano aperti i tempj per l'esercizio di culti che non si riferiscono alla religione dello Stato.

JOSTI. Io non conosco legge che proibisca questo. A termini dello Statuto è proclamata la libertà dei culti; io non so per qual arbitrio in uno Stato libero si possa impedire ad un individuo di fabbricare una chiesa secondo gli usi di sua religione.

Una voce. Si può fabbricare anche una moschea.

PRESIDENTE. Domanderò al deputato Josti se si oppone alle conclusioni.

JOSTI. Anzi io le appoggio.

VALERIO L. Le spiegazioni date dal signor relatore mi hanno perfettamente persuaso.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

PATERI, relatore. Io non aggiungerò molte parole a quanto venne ora esponendo il deputato Josti; dirò soltanto che, siccome sarebbe impossibile il discernere quali sono i cattolici e quali i protestanti al momento di entrata nelle

chiese, così sarebbe inutile la accordata permissione; d'altronde poi, come già osservò il deputato Josti, il nostro Statuto vuole che i culti sieno tollerati; ne viene per conseguenza che si possano esercitare gli anzidetti culti in tutti i paesi dello Stato; noi sappiamo che i protestanti hanno chiese pubbliche in altri luoghi, ciò pur devesi permettere in Nizza, dove nell'inverno vi sono molti del culto protestante.

JACQUEMOUD ANTONIO. La pétitionnaire demande l'autorisation d'élever un temple où le culte protestant soit célébré selon les formes et usages de cette religion. Pour moi, messieurs, je suis d'avis que la pétition soit prise en considération. Il y a là une pensée religieuse très-juste; à quelque culte que l'idée religieuse se rapporte, elle doit être accueillie, dès l'instant qu'elle est circonscrite dans des sages bornes et qu'elle est conforme à des usages reçus dans la société civilisée. Or le sujet de la pétition de cette dame de Nice, madame la comtesse de Eychsteim, est de ce genre; rien de plus louable, de plus raisonnable. Cette personne pieuse veut élever, dans les conditions ordinaires du protestantisme, une enceinte religieuse pour son usage et pour celui de ses coreligionnaires protestants français, suisses et allemands.

Si on les privent de ce temple, ils ne pourront pas vaquer aux pratiques de leur culte; et pour en être privés, ils ne renonceront pas pour cela à la foi de leurs pères, à la religion de leur berceau. Vous voyez, messieurs, les inconvénients d'un refus. Il faut donc faire droit. Parce que les réformés professent une religion différente de la nôtre, ils ne sont pas pour cette raison exclus du bénéfice de notre politique. Sous un régime libéral, dans un vrai système constitutionnel la liberté de conscience est garantie à tous les citoyens. Voilà le principe dont il ne faut pas s'écarter, à moins de tomber dans l'intolérance religieuse, erreur qui a fait au catholicisme plus de mal qu'on ne croit. Si dans les pays catholiques nous persécutons la conscience des protestants, il adviendra que les protestants dans leur pays tourmenteront à leur tour la conscience de nos coreligionnaires catholiques. L'honorable Pinelli, ministre de l'intérieur, s'efforçait tout à l'heure, pour repousser la demande en question, d'établir une grande différence entre la liberté de conscience et la liberté des cultes. De prime abord, et quand on n'a pas approfondi la question, on serait porté à admettre une distinction marquée entre ces deux libertés; mais au fond il n'y a pas de différence. Monsieur le ministre se fait illusion à cet égard. Qu'est-ce en effet que la liberté de conscience? C'est la faculté que chaque citoyen a d'adorer Dieu selon le principe et dans la formule de sa croyance. Or ce principe et cette formule impliquent nécessairement des actes visibles, des pratiques extérieures, des rites, des signes de piété que nous appelons culte religieux. La croyance religieuse proprement dite se résout forcément dans un culte externe et positif. Toute autre croyance qui ne se formule pas dans une série de signes pieux, uniformés par une règle précise et commune, est de la philosophie plutôt que de la religion. Il est donc manifeste que la liberté de conscience est identique avec la liberté de culte. Cette liberté de la conscience, une des plus précieuses libertés d'un régime constitutionnel vrai et sincère, consiste d'abord en ce que nul citoyen ne soit le moins du monde contraint à faire un acte religieux quelconque qu'il ne veut pas faire; en ce qu'il ne soit en aucune manière molesté ni vexé pour n'avoir pas pratiqué les exercices de la religion de son pays; en ce qu'il lui soit facultatif, en un mot, de rendre hommage à Dieu comme il l'entend

dans sa conscience, sanctuaire intérieur où Dieu seul a le droit de pénétrer. Cette liberté de conscience, en outre, consiste en ce que tout citoyen puisse se livrer au culte conforme à sa croyance intérieure, qui est presque toujours la foi de ses ancêtres, pourvu que ce culte ne compromette ni l'ordre général, ni la morale publique. En empêchant donc l'érection de ce temple dans les conditions voulues par le culte protestant, dont les formes graves et honnêtes sont connues et reçues dans toute société civilisée; en imposant à ce culte des conditions onéreuses, peu décentes, peu dignes de ce culte, et même impossibles à remplir consciencieusement par les religieux; en les obligeant à cacher leur culte comme s'il était une honte, nous attenterions à la liberté de conscience. En conséquence, j'insiste à ce que la pétition soit prise en considération et transmise au Ministère, qui devra pourvoir.

MICHELINI G. B. Domanderei al relatore quando sono state imposte quelle condizioni che sono state accennate nella relazione, cioè se prima dello Statuto o dopo, perchè mi pare impossibile ch'esse possano avere una data posteriore alla promulgazione dello Statuto.

PATERI, relatore. La petizione fu sporta in luglio 1848; in essa si accenna che in maggio stesso anno fu sporto il ricorso per ottenere dal Ministero che si potesse aprire la chiesa, quindi convien dire che in quel frattempo, cioè da maggio a luglio, fu la permissione accordata.

FER. Aveva domandata la parola solo per osservare che nelle valli sopra Pinerolo, dove sono i Valdesi, è aperto l'accesso al tempio anche ai cattolici, e che non è mai successo alcun inconveniente.

Mi pare quindi esista un precedente per non fare questa restrizione per il tempio che si vorrebbe erigere a Nizza, restrizione che renderebbe illusoria e frustranea la libertà concessa a tutti i culti sotto l'egida dello Statuto.

CHENAL. La liberté de la conscience est indivisible de la liberté politique. L'une et l'autre sont solidaires. Comprimer la première c'est méconnaître la seconde. Si le premier des droits, celui d'adorer l'être suprême, d'obéir aux convictions impérieuses de l'âme, de son expansion vers Dieu est prescrit, la liberté politique qui est moins intime, moins impérieuse, peut *a fortiori* nous être enlevée. Entre Dieu et la conscience il ne peut y avoir d'intermédiaire imposé. Tout acte arbitraire doit disparaître; la seule intervention gouvernementale, moralement acceptable, c'est lorsque par mes actions ou par mes doctrines je trouble l'ordre ou que je corromps les maximes les plus saintes de la morale. Si la religion catholique est la religion de l'État, cela ne veut pas dire qu'elle puisse troubler l'exercice des autres cultes; car alors elle ferait de l'intolérance et violerait elle-même les principes les plus sacrés.

En conséquence je demande que le recours de la pétitionnaire soit pris en considération, qu'aucune gêne ne soit apportée à l'exercice, à la libre expansion du culte protestant.

SCOFFERI. Chiedeva la parola solo per domandare al relatore chi sia la petente.

PATERI, relatore. La petente è la contessa d'Eychsteim.

MENABREA. Je demande la parole pour faire quelques observations sur les propositions émises par l'honorable Jacquemoud Antoine, concernant la liberté de conscience et la liberté des cultes. En admettant ces principes le préopinant semble conclure qu'il ne doit y avoir, aux yeux de l'État, aucune différence entre les divers cultes. Mais il n'en est pas ainsi, et une telle opinion ne saurait être soutenue dans cette Chambre qui est constituée en vertu du Statuto, lequel est une

loi dont nous ne pouvons nous départir. Or le Statuto dit d'une manière formelle que la religion catholique est la religion de l'État, et que les autres cultes sont tolérés conformément aux lois. Cela posé, il doit y avoir une différence essentielle entre les droits du culte de l'État et ceux des cultes tolérés, et cette différence, à mon avis, consiste spécialement en ce que celui de l'État est le seul qui puisse rendre ses fonctions et ces cérémonies publiques, tandis que les autres ne doivent s'exercer que d'une manière, pour ainsi dire, privée, surtout lorsqu'ils se trouvent en présence du culte de l'État. C'est dans ce sens que j'entends qu'on puisse mettre des restrictions aux manifestations extérieures du culte protestant, surtout à Nice, qui est une ville catholique, et où l'exercice public que l'on semble réclamer en sa faveur apporterait nécessairement de graves inconvénients.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola.

Un deputato. Ai voti! ai voti!

PINELLI, ministro dell'interno. Alcuno crede che l'argomento che ora si tratta sia una cosa poco importante, ed io invece la reputo importantissima.

Mi pare perciò che il signor Jacquemoud Antonio trovava troppo facile la confusione tra la libertà di coscienza e la libertà di culto; la libertà di coscienza attualmente, per vero dire, si riduce a nulla, poichè negli usi attuali niuno va a ricercare qual è il culto che altri professa nella sua coscienza; ma in altri tempi, quando si parlava di libertà di coscienza, s'intendeva con questo ben altra cosa che la tolleranza di culto. Allora vi erano delle leggi e tutti conoscono quali erano queste leggi, cioè il tribunale d'inquisizione, il quale poteva molestare nella coscienza anche quelli che professavano altri culti; ora la questione è assai diversa e si riduce alla facoltà di esercitare un culto o no.

Credo però che quando lo Statuto dice che gli altri culti sono tollerati non ha ancor detto che tutti questi culti possano avere un esercizio pubblico; anche nei paesi dove una data religione non è proclamata come religione dello Stato, tuttavia lo Stato esercita una certa sorveglianza e permette o non permette un culto, perchè vi sono culti che possono in qualche modo offendere o gli usi o i costumi o la morale pubblica, quindi io credo che vi può essere una vera differenza tra la tolleranza d'un culto e l'esercizio pubblico del medesimo, inteso nel senso che si possano aprir tempî a cui abbiano facoltà di concorrere tutti quelli che vogliono.

Non entrerò nel merito della petizione. Pare anche a me che sia difficile inibire ad un cattolico l'accesso in un tempio aperto al culto protestante; ma credo che sia questa una questione troppo grave perchè si possa passarvi sopra così incidentalmente e stabilire un principio per cui sia lecito a qualunque culto di aprir pubblicamente nello Stato i suoi tempî.

Egli è in questo senso che reputo dover protestare contro le teorie che vennero spiegate.

JACQUEMOUD ANTONIO. Mon honorable collègue Menabrea ne paraît pas être entré dans le cœur de la question en basant sa distinction sur le point de la publicité des actes du culte, et sur la différence qui existe entre la religion de l'État et le simple culte toléré. En effet, si la liberté de conscience devait se borner à ce qui se passe dans notre âme, à la croyance qui reste au dedans de l'homme sans se produire par aucune manifestation extérieure, il serait de toute inutilité que cette liberté de conscience fût inscrite dans les Constitutions politiques; on n'aurait pas besoin de s'adresser au Gouvernement pour jouir de cette liberté de conscience. Qu'ai-je besoin d'avoir une Constitution libérale, qu'ai-je be-

soin de recourir au Gouvernement pour croire en Dieu et l'adorer dans ma conscience intime, comme mon sentiment me le dicte? Evidemment donc la liberté de conscience n'est autre chose que la faculté pour tout citoyen de se donner à des pratiques externes, à un culte public conforme à sa croyance et qui satisfait aux besoins de sa conscience. L'autorisation doit être demandée au Gouvernement, attendu que c'est à lui de veiller à ce que tout culte soit en parfaite harmonie avec l'ordre légal et la moralité publique. La différence qui existe entre la religion de l'État, qui est la religion catholique chez nous, et un culte toléré, ne consiste pas en ce que la première puisse jouir de toute la publicité possible, tandis que le culte toléré devra rester secret dans la conscience, mais bien en ce que la religion de l'État, étant le culte officiel, jouisse d'abord d'une latitude spéciale, de divers privilèges, hommages et honneurs officiellement décernés, et qu'ensuite l'État fournisse l'argent pour les frais de ce culte, ce qui est de toute justice, parce que le culte est un des premiers besoins des peuples et que la religion de l'État est nécessairement la religion de la totalité ou de la grande majorité des citoyens, tandis que le culte simplement toléré pour le besoin religieux d'un certain nombre de citoyens est exclu de toutes les faveurs mentionnées, et n'existe qu'au moyen des subsides fournis, d'une manière privée, par les sectaires qui le professent.

Un tel culte, qui, comme on le voit, est placé par la loi statutaire de notre pays, non-seulement au-dessous de la religion de l'État, mais même au-dessous de ce qu'on appelle dans d'autres pays la religion de la majorité, et même encore au-dessous de ce qu'on appelle ailleurs culte reconnu par la loi, car ces trois catégories de culte sont partout subventionnées par l'État; un tel culte donc, dit simplement toléré, ne le serait plus, et un véritable attentat contre la liberté de conscience serait commis chez nous, si le même culte toléré ne pouvait, pour ses actes et cérémonies, obtenir cette raisonnable aisance et publicité, cette modeste dignité dont il a besoin selon les règles ordinaires de son institution. Je n'ai pas à parler des formes excentriques et des extravagantes singularités de certains cultes qui s'improvisent, parfois au préjudice de la morale et de la tranquillité publique. Les lois de police seront toujours là pour y mettre bon ordre. Il s'agit ici simplement d'un temple à élever dans les conditions usuelles pour les protestants, citoyens sensés et pacifiques qui désirent satisfaire à un besoin religieux, sans faire la moindre offense à notre religion catholique. J'insiste donc sur la prise en considération.

MONTZEMOLO. Egli è appunto perchè la questione è gravissima, come assennatamente accennava il signor ministro dell'interno, che io non vorrei che fosse incidentalmente discussa.

Mi pare che non si debbano nella Camera lasciar passare certe proposizioni che, invocate poscia come antecedenti a cui si è assentito, potrebbero pregiudicare la questione che ora non possiamo decidere. Io non ammetto per nulla che, perchè lo Stato ha una religione, si debba da ciò inferire che questa sia la sola che possa avere un culto pubblico.

Lo Stato è un corpo morale; e quindi allorchando ei debbe fare un atto religioso si serve del rito da lui adottato. Presso noi la religione proclamata è la cattolica, e lo Stato, come corpo morale, dà il suo appoggio al culto cattolico, lo circonda del suo rispetto e lo protegge.

Quanto poi agli altri culti dal momento che non si toglie loro la pubblicità, loro si dà il carattere di culto esterno, anzi la pubblicità è tanto più necessaria in quanto che lo

Stato ha interesse a tutelare la società stessa, acciocchè in quei conventi dove si radunano quelli che seguono un altro culto, non si proceda a cose che sieno di danno ai costumi, ovvero alle leggi del paese. Io ripeto, non intendo di estendermi in questa materia, ma vorrei che non rimanessero le diverse opinioni come precedenti da invocarsi per pregiudicare una questione.

Voci. Ai voti! ai voti!

MENABREA. Chiedo facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO L. Parli! parli!

Altre voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La parola è al deputato Menabrea.

MENABREA. Il me reste bien peu de choses à dire après les réflexions qui viennent d'être émises par monsieur le ministre de l'intérieur. Monsieur Jacquemoud Antoine prétend que la seule différence qui existe entre le culte de l'État et les cultes tolérés consiste en ce que le premier est rétribué et honoré par l'État, tandis que les autres sont privés de ces avantages. Je n'admets pas cette proposition, d'abord parce qu'elle n'est pas entièrement exacte; ensuite parce que la différence réelle n'est pas seulement dans les avantages matériels indiqués, mais spécialement dans des prérogatives d'un ordre supérieur. (*Interruzione e rumori*)

Pour moi, je le répète, la principale prérogative, quant à l'exercice que doit avoir le culte de l'État sur les autres, consiste en ce que ceux-ci ne peuvent en général s'exercer publiquement. On dit qu'on ne peut transformer un temple protestant en salle de réunion secrète, que l'intérêt de l'ordre exige que le Gouvernement puisse voir ce qui s'y passe. Je ne conteste pas cela plus que je ne conteste, constitutionnellement, la liberté de conscience qui est un droit acquis à tous; je consens même à ce que le temple soit accessible à tout le monde, et que les fonctions religieuses puissent s'y exercer avec toute la liberté possible, mais en général je n'admets aucune manifestation qui dépasse l'enceinte même de ce temple.

On a parlé des églises protestantes qui existent dans les vallées vaudoises. Comme dans ce pays la population est presque entièrement protestante, je ne vois pas d'inconvénient à ce que le culte s'y exerce avec plus de publicité qu'ailleurs; mais on m'accordera que dans toute autre localité où ce culte se trouverait en présence de celui de l'État, ce serait aller contre le Statut et même contre la prudence que de lui permettre la même publicité que dans les vallées vaudoises.

Du reste, je suis d'avis qu'à propos d'une simple pétition ce n'est pas le cas d'émettre un vote qui puisse impliquer la résolution d'une question grave et qui mérite le plus sérieux examen.

JOSTI. Io veramente in questa petizione non intendo lo Statuto, e molto meno lo spirito con cui egli fu dettato, come molti fra gli onorevoli preopinanti. Devo confessare essere mia opinione che noi, poco abituati alla libertà, am messo il principio, ci spaventiamo delle applicazioni, e facciamo come quello schiavo che sciolto dai lacci non sa camminare. Lo Statuto dice apertamente:

« La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato; gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. »

Ora io dico: la religione protestante è tollerata nello Stato, i protestanti sono nostri fratelli, nostri concittadini, essi godono dei medesimi diritti che godiamo noi. Consento anch'io che il Governo non debba ammettere alla cieca tutte le religioni nuove che vorrebbero introdursi nello Stato, e che

avrebbe forse ragione di dar l'ostracismo ai Sansimoniani o ad altri religiosi di simil conio, ma qui non è il caso; la religione protestante è conosciuta nello Stato ed accettata, e non so per qual ragione si abbia da far difficoltà nel lasciar aprire chiese, nel lasciarle aprire in un luogo piuttosto che in un altro; ma quello che mi preme di più si è che la conclusione di rinviare al signor ministro non conchiude niente; perchè, ripeto, andando al signor ministro avrà lo stesso esito che ebbe la prima. Io quindi inviterei il ministro, ove lo creda (perchè è bene che egli abbia l'iniziativa in questo), a proporre una legge su questa materia, quando non stimi meglio convenire colla Camera nel principio di lasciare intiera la libertà del culto perchè è tollerata dallo Statuto.

In ogni modo facciamo che il risultato di questa seduta sia una decisione, che il rinvio al ministro sia motivato.

PRESIDENTE. Il deputato Jacquemoud Antonio ha la parola.

JACQUEMOUD ANTONIO. J'insiste dans mon argumentation contre les objections de l'honorable Menabrea. Admettre la liberté de conscience c'est permettre au citoyen d'honorer Dieu selon les formes dans lesquelles sa conscience lui dit de l'honorer; tolérer un culte c'est lui accorder la raisonnable et légitime mesure de publicité dont, selon ses règles établies, il a besoin pour être pratiqué par ceux qui le professent. Introduire une autre doctrine, ce serait, messieurs, nous jeter en dehors des principes.

Les remarques faites par monsieur Pinelli confirment toujours plus mes raisonnements. Si dans les temps d'inquisition dont il vient de parler on poursuivait les consciences, c'était par une attaque dirigée contre les actes extérieurs. Comme on admettait logiquement que toute croyance se formule dans des actes visibles, dans des faits extérieurs, on recherchait d'abord ces derniers, on les commentait, on en inventait même contre les accusés quand ils n'étaient pas assez probants; puis par voie d'interprétations on remontait de ces signes extérieurs jusqu'à l'intime conscience avec laquelle ils avaient, d'une manière vraie ou supposée, une étroite connexion. Monsieur Pinelli a donc prouvé ma thèse en voulant la détruire. J'insiste sur ma primitive conclusion.

Voci generali. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chi intende di approvare le conclusioni della Commissione, perchè la petizione 335 sia comunicata ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

PATERI, relatore. Petizione 336. Nicolò Arnaldi narra esistere nello Stato molti terreni arenili concessi in enfiteusi ed albergimento perpetuo con apposite regie patenti, dell'annua rendita di circa lire 10,000, altri in parte dati, altri da darsi in affitto novennale a diversi individui che da molto tempo ne erano abusivamente al possesso, del montare tale fitto di lire 20,000 circa.

Da tali beni poterne lo Stato trarre non lieve profitto, decretando l'affrancamento delle concessioni enfiteutiche, mediante lo sborso d'un capitale corrispondente a venti volte il canone, e sui terreni affittati, decretando l'alienazione in via di vendita agli affittuari stessi ai quali nelle singole locazioni fu promessa la concessione perpetua di tali terreni, e

ciò mediante il capitale di venti volte il fitto o canone fissato negli affittamenti.

Accenna il petente ai vantaggi che da tale affrancamento e vendita deriverebbero sì all'agricoltura e commercio, sì alle finanze, quali potrebbero quindi ritrarne una ragguardevole somma.

Prega quindi il signor presidente della Camera, cui è la petizione indiretta, voglia sottomettere alle vostre deliberazioni il seguente progetto di legge:

« Art. 1. È data facoltà a tutti i possessori di terreni arenili a titolo di enfiteusi ed albergimento, o di rendita fondiaria soggetti in perpetuità a canone, livello o rendita a favore del regio demanio, di affrancare e liberare tali beni da detti pesi, mediante il pagamento d'un capitale corrispondente a venti volte l'annua prestazione dovuta.

« Art. 2. Gli affittuari di terreni arenili avuti a tale titolo dal regio demanio con obbligo d'impetrare la regia concessione in albergimento perpetuo, resteranno liberi proprietari ed acquirenti di tali terreni con che paghino un capitale corrispondente a venti volte l'annuo fitto pattuito.

« Art. 3. L'affittamento d'acquisito di cui sovra s'intenderà operato in virtù della presente legge, dal momento in cui il pagamento prescritto nei precedenti articoli verrà eseguito, a tale oggetto, in qualunque ufficio delle regie tappe d'insinuazione, con che tale pagamento si faccia entro un trimestre a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

La Commissione, ritenuto che sarebbe fuor di dubbio utile l'alienazione dei terreni dal petente accennati; che i primi dei quali si fa cenno, per quanto è a notizia di alcuno dei membri della Commissione stessa, sarebbero conceduti coll'espressa condizione che sia al Governo lecito di rivocare ad arbitrio la concessione;

Mentre è d'avviso potersi detti beni vendere ad un prezzo molto più elevato di quello a cui il petente accenna e non doversi limitare l'alienazione a favore degli attuali possessori, conchiuse per l'invio della petizione ai signori ministri degli interni, delle finanze e di guerra e marina, nella circostanza in cui molti degli accennati fondi sarebbero in vicinanza al lido del mare, onde propongano quelle provvidenze che crederanno del caso.

PRESIDENTE. Mi spiace di dover annunziare alla Camera che non siamo più in numero.

VALERIO L. L'appello nominale.

Voci. L'appello nominale!

PRESIDENTE. L'appello nominale essendo chiesto, si procederà subito a farlo.

Voci. Sì! sì! No! no!

(Si procede all'appello nominale; mancano i seguenti deputati):

Airenti — Bes — Bona — Bonelli — Botta — Brofferio — Brunier — Cadorna R. — Campana — Cannas — Castelli — Caveri — Chiò — Correnti — Cuneo — D'Azeglio — Deblonay — Decastro — Defey — Degiorgi — Demarchi — Di Santa Rosa — Durando — Franchi — Gavotti — La Mormora — Moja — Di San Martino — Ravina — Serpi — Tecchio — Trombolto — Trotti.

La seduta è sciolta alle 10 1/4.